

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1661</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SIGNORILE

Presentata il 13 febbraio 1973

### Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame è dettata da ragioni di particolare necessità e di estrema urgenza. Essa avrebbe potuto costituire materia per l'emanazione di un decreto-legge, se il Governo attualmente in carica, che di tale strumento si avvale in modo indiscriminato e disinvolto, avesse voluto dedicare l'attenzione che meritano ai più grossi problemi dell'assistenza sociale.

La proposta di legge in esame mira a trasferire alle regioni, nel più breve tempo possibile, le attribuzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ente da sopprimere senza ulteriori indugi, per evitare il perpetuarsi di una situazione che, ancor prima dell'istituzione dell'ordinamento regionale, aveva assunto toni paradossali e che già comportava confusione e sprechi notevoli.

In virtù dell'auspicabile breve *iter* legislativo che dovrebbe caratterizzare la presente proposta di legge esso non si pone in contrasto con il progetto di più ampio respiro, da me presentato insieme ad altri deputati del PSI, per una generale riforma della assistenza pubblica e per l'organizzazione di un completo sistema di servizi sociali.

L'istituzione delle regioni a statuto ordinario, alle quali la Costituzione attribuisce

potestà e responsabilità in materia di assistenza sanitaria e sociale, ha reso infatti incompatibile ed inutile la presenza di un organismo di tipo verticistico, qual è l'ONMI, le cui attività risultano del tutto autonome e disarticolate rispetto ad ogni proposito di pianificazione regionale dei servizi sanitari e sociali.

In tal senso la proposta in esame si pone l'immediato obiettivo di dare uno sbocco ad un problema connesso allo sviluppo stesso del paese e alla crescita civile delle nuove generazioni; essa prescinde da ogni giudizio, per quanto negativo, in ordine alla condizione dell'ente, alle gestioni commissariali protrattesi per oltre venti anni in spregio alle più elementari disposizioni di legge, alla artificiosa e gravissima discriminazione in atto fra fanciulli legittimi e illegittimi, assistiti da organismi diversi, alle note carenze dei controlli sulle istituzioni pubbliche e private di assistenza.

Né, d'altra parte, è dato trovare, oggi, nel paese, persone che siano in grado di dimostrare con solidità di argomenti, la necessità di mantenere in vita un organismo burocratico, di recente sottoposto alla ennesima gestione commissariale, che sin dalle sue origini non ha dato e non poteva dare buona prova per il voluto distacco con le istanze po-

polari, al cui esclusivo servizio avrebbe invece dovuto porsi, e per la stessa formula organizzativa di ente a carattere nazionale dotato di compiti operativi, compiti cioè che gli studiosi di scienza dell'organizzazione attribuiscono in via esclusiva agli enti locali.

Le regioni, d'altra parte, potranno trarre notevoli vantaggi, nell'azione di adeguamento dei servizi alle esigenze delle popolazioni, dal trasferimento delle strutture sanitarie e assistenziali (consultori pediatrici, case della madre e del bambino, istituzioni varie) attual-

mente gestite dall'ONMI, e dal relativo personale, dotato di un patrimonio di esperienze che merita di essere utilizzato nel modo più redditizio nell'interesse della collettività.

Onorevoli colleghi! per tali motivi, sinteticamente espressi, confido che sulla presente proposta di legge, volta alla soppressione dell'ONMI e al trasferimento delle sue funzioni alle regioni, nella salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale, venga quanto prima a convergere, in sede parlamentare, il più ampio e qualificato consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Soppressione dell'ONMI).*

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1973.

Dalla stessa data, i finanziamenti dello Stato, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario e speciale secondo la propria competenza territoriale.

I finanziamenti statali sono ripartiti tra le Regioni dal Ministero della sanità secondo i criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## ART. 2.

*(Trasferimento delle attribuzioni dell'ONMI alle Regioni).*

A decorrere dal 1° luglio 1973, le attribuzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario e speciale.

L'esercizio delle funzioni amministrative sarà delegato dalle Regioni ai comuni o ad altri enti locali, ai sensi del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

## ART. 3.

*(Trasferimento del personale dell'ONMI).*

Entro la data del 1° luglio 1973 le Regioni secondo la propria competenza territoriale, provvederanno all'assegnazione ai propri uffici e alle amministrazioni comunali del personale di ruolo, non di ruolo e comunque in servizio presso le sedi dell'Opera per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dell'Opera alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale dell'Opera si applicheranno le norme sul riassetto del personale degli enti di diritto pubblico.